

XVII legislatura

A.S. 576:

“Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”

Maggio 2013
n. 3



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

Capo I (NORME PER L'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, NONCHÉ A TUTELA DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO E DELLA REGIONE CAMPANIA).....	1
<i>Articolo 1 (Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 (Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania).....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4 (Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli).....</i>	<i>7</i>
CAPO II (DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER EXPO MILANO 2015)..	8
<i>Articolo 5 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015)...</i>	<i>8</i>
CAPO III (ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO)	11
<i>Articolo 6 (Proroga emergenza sisma maggio 2012).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 7 (Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle "spese obbligatorie").....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 8 (Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo)</i>	<i>15</i>

Capo I
(NORME PER L'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, NONCHÉ A
TUTELA DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
PALERMO E DELLA REGIONE CAMPANIA)

Articolo 1
(Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi
industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio)

Il comma 1 riconosce l'area industriale di Piombino quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Il comma 2 prevede che il Presidente della Regione Toscana sia nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67. Il Commissario resta in carica per un anno, peraltro prorogabile.

Il comma 3 dispone che il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori.

Il comma 4 dispone che ai fini del presente articolo agli atti del commissario si applicano le disposizioni semplificate in materia di controllo della Corte dei conti e di rendicontazione previste dall'articolo 2, commi 2-*septies* e 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

Il comma 5, al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, stabilisce che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) delibera in ordine al progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento al porto di Piombino, unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte in esercizio Livorno-Cecina (Rosignano) e Rosignano-S. Pietro in Palazzi (lotto 1), alla tratta Civitavecchia-Tarquinia (lotto 6A) e alle tratte Ansedonia-Pescia R. (lotto 5A), Pescia R.-Tarquinia (lotto 6B) e alla predetta bretella di Piombino (lotto 7).

Tale piano economico finanziario dovrà essere coerente con il piano relativo all'intera opera che dovrà essere sottoposto anch'esso al CIPE e per il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con delibera n. 78 del 2010 e 85 del 2012 in relazione al costo complessivo dell'opera ed all'azzeramento del valore di subentro.

Il comma 6 prevede che, per assicurare l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano

apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di individuare le risorse, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 2.

Il comma 7 esclude i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla Regione Toscana o al Comune di Piombino, nel limite di 40.700.000 euro, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno (PSI) degli Enti locali per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione interviene sulla procedura di approvazione della bretella di collegamento al porto di Piombino, e non comporta oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la realizzazione della bretella, costituendo parte integrante della realizzazione dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, è posta a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario complessivo per il quale la disposizione prevede che vengano mantenute ferme le prescrizioni già dettate dal CIPE a tutela della finanza pubblica.

Le risorse da trasferire, per gli specifici interventi, sulla contabilità speciale che verrà appositamente aperta per il Commissario straordinario saranno definite con apposito Accordo di programma quadro.

I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi portuali e ambientali, finanziati con le risorse statali erogate alla Regione Toscana o al Comune di Piombino, nel limite di 40.700.000 euro, sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del PSI degli enti per la quota di rispettiva competenza, che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Non è necessaria compensazione finanziaria della prevista deroga al PSI, in quanto l'esclusione riguarda soltanto le risorse statali specificamente individuate nell'Accordo di Programma, i cui effetti in termini di indebitamento netto risultano già scontati a legislazione vigente.

Rimangono invece fermi, per le risorse regionali e degli Enti locali, i vincoli del PSI.

Al riguardo, con riferimento all'apposizione della clausola di invarianza finanziaria circa l'utilizzo degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si rileva che ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, andrebbero forniti elementi e dati di quantificazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di far fronte ai previsti adempimenti con le sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, si osserva che sia il riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa, sia la fissazione di un breve termine entro cui il CIPE dovrebbe deliberare il progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento, oltre alle ulteriori disposizioni contenute nella norma, potrebbero comportare una accelerazione degli investimenti per la riqualificazione e il rilancio della citata area industriale. Sul punto, andrebbe chiarito se tali eventuali effetti siano già stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica senza alcun ulteriore impatto negativo.

Andrebbe altresì meglio chiarito quanto affermato al comma 6 circa la possibilità di utilizzare le risorse individuate nell'Accordo di Programma Quadro per finalizzazioni diverse da quelle previste dalla normativa vigente e se ciò possa comportare sia un diverso impatto sui saldi di finanza pubblica sia se non derivino eventuali oneri aggiuntivi relativamente alle finalizzazioni già previste a legislazione vigente private delle relative risorse finanziarie.

Infine, con riferimento all'esclusione per l'anno 2013 delle risorse statali, nel limite di 40.700.000 euro, dai limiti del PSI degli enti interessati, la RT afferma che tali somme, in termini di indebitamento netto risultano già scontate a legislazione vigente, senza, peraltro, fornire ulteriori informazioni. Sul punto sembrerebbe che le suddette risorse risultano già scontate a legislazione vigente in quanto già destinate a una specifica finalizzazione. Andrebbe quindi precisato se le citate risorse conservino un profilo di spendibilità analogo a quello scontato nei tendenziali, chiarendo, inoltre, se tale differente assegnazione non pregiudichi le finalità previste a legislazione vigente e non determini l'emersione di futuri oneri anche sotto forma di debiti fuori bilancio.

Articolo 2

(Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo)

Il comma 1 dispone che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare interruzioni negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 9 luglio 2010, n. 3887, limitatamente agli interventi necessari a:

- a) completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel Comune di Palermo;
- b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti;
- c) mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati;
- d) migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del Comune di Palermo;
- e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Gli interventi indicati alle lettere dalla a) alla c) del periodo precedente dovranno essere posti in essere in raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria competente.

Il comma 2 affida le funzioni del Commissario previsto dalla citata OPCM n. 3887 del 2010 a soggetto nominato dal Presidente della Regione Siciliana.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'OPCM di cui al comma 1.

La RT, oltre a descrivere la norma, precisa che il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame si provvede a valere sulle risorse già dell'articolo 7 della stessa OPCM n. 3887 del 2010, che ha previsto che gli interventi fossero finanziati attraverso uno stanziamento a valere sulle risorse FAS 2007/2013 assegnate alla Regione Sicilia con la delibera CIPE n. 1 del 2009 fino ad un massimo di 200 milioni di euro, e che potessero essere utilizzate in aggiunta le risorse nazionali, regionali e comunitarie comunque finalizzate alla gestione dei rifiuti; in tale ultimo ambito si è potuto attingere a risorse a valere sulla delibera CIPE n. 69 del 2009, modificata da quella n. 6 del 2012, nonché sulla delibera n. 87 del 2012.

La RT elenca una serie di interventi (già finanziati e le cui risorse sono già disponibili) che ad oggi si trovano in corso di

aggiudicazione e/o realizzazione e non sono stati ancora portati a definizione a causa del passaggio dalla gestione in emergenza a quella in ordinario:

INTERVENTO	COSTO	COPERTURA FINANZIARIA
Caratterizzazione discarica	1.000.000	Fondi bilancio regionale
MISE vasche I, II, III e III- <i>bis</i>	6.337.000	Fondi bilancio regionale
MISE vasca V	1.800.000	Contabilità speciale (fondi delibera CIPE 69/2009 modificata dalla delibera CIPE 6/2012 - fondi già versati in contabilità dal MISE)
Realizzazione VI vasca (1,7 me)	24.000.000	Contabilità speciale (fondi delibera CIPE 69/2009 modificata dalla delibera CIPE 6/2012 - fondi già versati in contabilità dal MISE)
Secondo step raccolta differenziata palermo (ulteriori 130.000 abitanti)	11.000.000	Fondi regionali P.O. FESR 2007-2013

Per gli ulteriori ed ultimativi interventi, sulla contabilità speciale 5446/Palermo sono già disponibili 20 milioni di euro, che possono essere quindi utilizzati, in quanto il Ministero per lo sviluppo economico ha già provveduto al loro versamento, mentre altri 10 milioni di euro sono stati già impegnati ed in corso di versamento.

Inoltre la RT evidenzia che, delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 69 del 2009, come rimodulate dalla delibera CIPE n. 6 del 2012 e pari a 115 milioni, devono essere ancora impegnate e versate dal Ministero per lo sviluppo economico almeno altri 30 milioni di euro.

A questi vanno aggiunti gli ulteriori 9 milioni di euro previsti dalla delibera CIPE n. 87 del 2012 e che ancora devono essere versati nella contabilità speciale.

Al riguardo, relativamente alla proroga fino al 31 dicembre 2013, limitatamente ad alcuni interventi, degli effetti delle disposizioni di cui all'OPCM 9 luglio 2010, n. 3887, andrebbe escluso che, per effetto delle presenti disposizioni, possano determinarsi modifiche al profilo di spendibilità per cassa delle risorse in esame rispetto ai tendenziali previsti a legislazione vigente.

Inoltre, atteso che gli interventi programmati dall'OPCM n. 3887 del 2010 non sono stati realizzati entro il termine previsto, andrebbe chiarito se le risorse disponibili a legislazione vigente sono sufficienti a realizzare gli interventi programmati o non si

determinino future richieste di ulteriori finanziamenti, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Sul punto oltre ad indicare il costo degli interventi e la relativa copertura sarebbe utile indicare la percentuale di realizzo dell'opera, gli interventi ancora occorrenti e le risorse finanziarie utilizzate e ancora da utilizzare allo scopo, confermando la congruità delle stesse per il completamento integrale dell'intervento.

Articolo 3 ***(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania)***

Il comma 1, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare interruzioni nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 9 maggio 2012, n. 4022. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi all'OPCM n.4022 del 2012.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata OPCM.

Il comma 3 estende da 24 a 36 mesi la durata in carica dei Commissari straordinari nominati dal presidente della Regione Campania per la gestione dell'emergenza rifiuti.

La RT rammenta che l'articolo 1, comma 8, dell'OPCM n. 4022 del 2012 prevede che si faccia fronte prioritariamente mediante i canoni correnti e pregressi maturati e ancora non versati da parte dei soggetti obbligati ai comuni od ai gestori del servizio idrico integrato per il servizio di depurazione e collettamento degli impianti. La Regione Campania si fa inoltre carico di trasferire sulla contabilità speciale l'eventuale differenza tra le somme derivanti dai canoni, fino a concorrenza di quelle necessarie, con le risorse stanziare nel bilancio regionale, capitoli 1657, 1662 e 1663.

Secondo la RT, la disposizione del comma 3, non comporta nuovi e maggiori oneri, in quanto, nella novella dell'articolo 1 del decreto-legge n. 196 del 2010, rimane ferma la clausola di invarianza finanziaria di cui al penultimo periodo del comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto.

Al riguardo, con riferimento ai commi 1 e 2 si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 2.

Relativamente al comma 3 si segnala che nella precedente proroga di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2012 la RT affermava che gli oneri dei Commissari straordinari sono posti a carico del concessionario dell'opera, fatta eccezione per gli oneri relativi alla nomina del Commissario per la realizzazione della discarica di Savignano i cui compensi sono coperti a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 196 del 2010.

Sul punto andrebbero fornite ulteriori informazioni circa la presenza di risorse disponibili allo scopo senza detrimento delle finalità già previste a legislazione vigente. Inoltre, atteso che la Provincia di Avellino anticipa gli oneri per l'indennità e i rimborsi spese del citato Commissario (fatto salvo il successivo rimborso da parte del concessionario), andrebbe confermata la compatibilità di tali spese con i vincoli imposti alla provincia dal patto di stabilità interno, nel caso in cui il rimborso si verifichi nell'esercizio successivo all'anticipazione.

Articolo 4

(Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli)

Il comma 1 prevede, in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", che le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 12 marzo 2010, n. 3858, continuano a produrre effetti fino al 31 marzo 2014 e che il Commissario delegato continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza fino alla medesima data.

Il comma 2 rinvia ad apposito Accordo di Programma, da stipularsi entro il 30 settembre 2013, fra le Regioni interessate, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., l'individuazione del soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli".

Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 2.

CAPO II

(DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER EXPO MILANO 2015)

Articolo 5

(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015)

Il comma 1, al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del *Bureau International des Expositions* (BIE) stabilisce che:

- a) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal Presidente della Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015, a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate.

Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere inerenti all'EXPO, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'evento. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, immediatamente efficace e nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia.

Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri assegnati. Uno dei delegati è scelto nel ruolo dei Prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attività delle strutture della società ovvero del contingente di personale già esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarità della esistente relativa contabilità speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Commissario si adopera, coordinandosi con la società Expo 2015 S.p.A., affinché gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'evento;

- b) le economie di gara sono utilizzate anche per le attività strettamente necessarie per la gestione dell'evento, previa attestazione, da parte della società, della conclusione del piano delle opere;
- c) e d) in favore della società Expo 2015 S.p.A. sono previste una serie di deroghe in materia di contratti pubblici (codice degli appalti) e in materia ambientale. Tali deroghe possono applicarsi anche alle stazioni appaltanti relativamente a specifiche opere strettamente funzionali all'evento. Si assicura la sostenibilità ambientale di Expo 2015 con la compensazione delle emissioni di CO₂ nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento nonché, negli edifici non temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge;
- e) con DPCM, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 S.p.A. in relazione all'Esposizione Universale "Expo Milano 2015" ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico (fenomeno del c.d. "*ambush marketing*"), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative;
- f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali previste per le controversie relative a infrastrutture strategiche di cui all'art. 125 del D.lgs. n. 104 del 2010;
- g) al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) si attribuisce il compito di assumere decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione dell' Expo Milano 2015, coordinando i vari soggetti istituzionali coinvolti.

La RT con riferimento alla lettera a) afferma che dalla disposizione, di natura ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente alla lettera b) la RT conferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che l'inciso normativo proposto fa salvo espressamente, da un lato, l'applicazione dell'11 per cento previsto per i costi di funzionamento della Società dall'articolo 54, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 e, dall'altro, richiede che la Società stessa attesti previamente la conclusione del piano delle opere.

Le lettere c) e d), secondo la RT, hanno natura procedimentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica anzi, permettendo il rispetto dei tempi convenuti con accordo internazionale con il BIE e nei contratti già stipulati con i Paesi aderenti, evita conseguenze finanziarie negative.

Analogamente le successive lettere e), f) e g), attesa la loro natura ordinamentale o procedimentale, non producono effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che con la disposizione in esame sono previste tra l'altro:

- l'istituzione di organismi per la gestione delle attività, nonché la costituzione di un tavolo istituzionale;
- la nomina di un Commissario unico e fino a tre figure di alta professionalità;
- misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015, nonché specifici interventi volti a reprimere il fenomeno del c.d. "*ambush marketing*".

Sul punto, nonostante la previsione di una apposita clausola di invarianza finanziaria, andrebbe chiarito con quali risorse umane, strumentali e finanziarie si farà fronte a tali nuovi organismi e attività. Si precisa che, in presenza di una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, andrebbero forniti elementi e dati di quantificazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di far fronte ai previsti adempimenti con le sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle deroghe in materia di contratti pubblici e in materia ambientale andrebbe inoltre assicurato che la nuova disciplina non si ponga in contrasto con la normativa comunitaria e non discendano quindi possibili effetti negativi per la finanza pubblica.

Infine, occorre chiarire se la riorganizzazione delle attività per Expo 2015 recate dal provvedimento non incidano su un diverso profilo di spendibilità della spesa con possibili impatti differenti sui saldi di finanza pubblica rispetto alla legislazione vigente.

CAPO III
(ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA
RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO)

Articolo 6
(Proroga emergenza sisma maggio 2012)

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2014 il termine di cessazione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 11, comma 13, del decreto legge n. 174 del 2012.

Il comma 2 proroga dal 30 novembre 2012 al 15 giugno 2013 il termine, per la presentazione della documentazione necessaria per l'accesso al finanziamento agevolato, assistito da garanzia dello Stato, di cui ai commi 7 e 7-bis dell'articolo 11, del decreto-legge n. 174 del 2012. Entro tale ultimo termine possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 nei confronti:

- a) dei soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012;
- b) dei soggetti che, hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.

I comma 4 e 5 dispongono che il direttore dell'Agenzia delle entrate, la Cassa depositi e prestiti s.p.a. e l'Associazione bancaria italiana provvedano ad effettuare quanto di propria competenza ai fini dell'attuazione di quanto stabilito ai precedenti commi. In ogni caso occorre prevedere modalità di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa (145 mln di euro per il 2013 e 70 per il 2014) di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012.

La RT, al fine di determinare l'onere per di interessi e in assenza di dati puntuali sui soggetti che hanno i requisiti per accedere al finanziamento, ha considerato prudenzialmente i versamenti tributari di un'ampia platea di soggetti, di cui ai commi 7 e 7-bis dell'articolo 11 del D.L. n. 174/2012 residenti nell'area colpita dal sisma, in linea con quanto già effettuato in sede di stima degli effetti del citato articolo 11 del decreto legge n. 174/2012. In particolare, l'ammontare complessivo dei soli versamenti tributari stimati per il nuovo periodo agevolato ai fini del finanziamento, rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, (1 luglio-30 settembre 2013),

risulta di circa 830 milioni di euro. Per quanto riguarda invece gli effetti dell'estensione temporale dei versamenti contributivi, questi sono stimati in circa 290 milioni di euro.

Per tali importi la RT non ascrive effetti di minor gettito in quanto afferma che essi saranno comunque versati entro il corrente anno finanziario.

Per quanto concerne invece la riapertura dei termini per accedere al finanziamento agevolato relativamente ai versamenti dovuti fino al 30 giugno 2013, la RT stima una platea alquanto ridotta di potenziali beneficiari visto che dall'analisi dei dati di versamento F24 risulta che nell'area del sisma i versamenti tributari del 2012 e del primo trimestre 2013 sono sostanzialmente in linea con il trend storico.

Ciò risulta confermato dallo scarso tiraggio dei prestiti, che ad oggi è di circa 800 milioni di euro, secondo i dati forniti dalla regione Emilia-Romagna. Posta la capienza del plafond, la RT non riscontra un maggior onere per interessi posto a carico del bilancio dello Stato mediante il meccanismo del credito d'imposta.

A tal proposito, la norma prevede l'adeguamento della convenzione ABI/Cassa Depositi e Prestiti in termini tali da assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dall'articolo 11, comma 13, in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e 70 milioni di euro per l'anno 2014.

Al riguardo, si evidenzia che la RT non fornisce dati ed indicazioni in merito alla quantificazione degli oneri correlati all'estensione temporale, disposta dal comma 3 dell'articolo all'esame, che consentano una verifica della quantificazione proposta; pur condividendo la difficoltà di ottenere dati previsionali puntuali in merito alle fattispecie considerate dalla norma (numero di soggetti beneficiari, ammontare medio dei finanziamenti richiesti, tasso di interesse, ecc) si sottolinea la necessità di stimare, almeno in termini generali, la portata del fenomeno in analisi (numero di soggetti potenzialmente beneficiari, caratteristiche dei soggetti che ad oggi hanno avuto accesso al credito, ammontare potenziale dei premi per l'assicurazione obbligatoria, ecc). D'altronde lo scarso tiraggio dei prestiti ad oggi verificato non necessariamente conferma una stima prudenziale del fenomeno (e quindi un'indiscussa capienza della copertura predisposta con il provvedimento originario), ma potrebbe evidenziare una certa aleatorietà della quantificazione, che appare

dipendere in modo rilevante dalle condizioni economiche dei soggetti coinvolti. Elementi aggiuntivi dovrebbero essere acquisiti con riferimento all'estensione temporale recata dal comma 3 in esame che comprende il periodo di pagamento (nel caso di versamento sia totale che rateizzato) delle imposte sui redditi, IRAP e contributi per l'anno 2012, nonché parte dell'acconto per l'anno 2013¹, che entro il 15 giugno c.a. saranno più puntualmente quantificabili nel loro reale ammontare.

Si ricorda da ultimo che anche i finanziamenti in esame saranno assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012. In relazione a detta garanzia e più in generale al meccanismo posto in essere con le richiamate disposizioni, si osserva che, da informazioni acquisite in via breve dalla Banca d'Italia, i finanziamenti assistiti dalla garanzia erariale sono stati considerati, per gli importi determinati dall'effettivo tiraggio, come nuovo debito pubblico. Tale imputazione sembrerebbe pertanto privilegiare la sostanza dell'operazione (anticipazione del pagamento dell'imposte da parte delle banche) alla struttura formale del meccanismo delineato dalla norma (pagamento integrale dell'imposta dovuta dal contribuente a fronte della concessione di un prestito finalizzato al pagamento delle imposte, assistito da garanzia dello Stato; riconoscimento alle banche di un credito di imposta per interessi e spese non dovuti dal contribuente chiamato a rimborsare la sola quota capitale del finanziamento erogato).

Per l'esposizione della problematica evocata dalle disposizioni richiamate, che si ripropone anche per la disciplina in commento, si fa rinvio alla nota di lettura del Servizio del bilancio n. 143 della XVI legislatura².

¹ Si rammenta che tra i soggetti beneficiari della disposizione in parola vi sono sia i titolari di reddito di lavoro autonomo che i titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e danneggiate dal sisma.

² Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica, A.S. 3570 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" (Approvato dalla Camera dei deputati), Nota di lettura n. 143, novembre 2012, pp. 39, 42 e 43.

<http://leg16.senato.it/application/xmanager/projects/leg16/attachments/dossier/file_internets/000/007/209/NL143.pdf>.

Articolo 7

(Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle “spese obbligatorie”)

Il comma 1, al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione della Regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009, prevede che:

- a) il contributo per l'autonoma sistemazione ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, previsto per alcune tipologie di unità immobiliare abitate alla data del 6 aprile 2009 ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, è riconosciuto fino a concorrenza di euro 53 mln;
- b) i contratti di locazione di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009, n. 3769, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, nel limite di due annualità, e comunque fino a concorrenza di euro 8.700.000 in favore dei nuclei familiari la cui unità immobiliare, abitata alla data del 6 aprile 2009, versi in determinate condizioni;
- c) i benefici in favore di coloro i quali hanno perso la disponibilità di unità abitativa aventi specifiche classificazioni, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009 proseguono fino a concorrenza di euro 300.000.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, quantificati complessivamente in euro 62 milioni, mediante le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce “assistenza alla popolazione” nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

Il comma 3 assegna al Comune di L'Aquila la somma nel limite massimo di 800.000 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei canoni dei locali utilizzati per l'espletamento delle funzioni istituzionali. Ai relativi oneri si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce “ affitti sedi comunali e supporto genio civile” nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

Il comma 4 , a valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta delibera CIPE n. 135 del 2012, art. 1, comma 1.1, voce “ affitti sedi comunali e supporto genio civile”, dispone in favore del Ministero dell'interno un'assegnazione straordinaria nel limite di 385.000 euro per l'anno 2013 al fine di accelerare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (divieto di spesa superiore al 20 per cento della spesa media 2010-2011, per l'acquisto di mobili e arredo), l'effettuazione delle spese necessarie ad assicurare il definitivo ripristino della funzionalità della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia dell'Aquila.

Il comma 5 trasferisce agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione e delle “spese per l'emergenza” che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze.

Il comma 6 specifica le competenze dell'Ufficio Speciale della città di L'Aquila e dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si tratta di specifica finalizzazione delle risorse già destinate

agli scopi dalla delibera CIPE n. 135 del 2012 e nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al decreto-legge n. 83 del 2012, che provvederanno al relativo trasferimento. Infine la RT precisa che per le spese di assistenza è previsto che i comuni effettuino una quantificazione mensile al fine di ottenere i trasferimenti.

Al riguardo, atteso che la delibera CIPE n. 135 del 2012 all'articolo 1, comma 1.1 ha previsto 180 mln di euro per la copertura di spese obbligatorie, tra cui 62 mln di euro per l'assistenza alla popolazione e 5.400.000 euro per affitti delle sedi comunali e supporto per il genio civile, andrebbe chiarito se le finalizzazioni delle risorse disposte dalla norma in esame siano compatibili e in linea con quelle di cui alla citata delibera CIPE e non pregiudichino quelle già previste e programmate. In particolare, con riferimento all'assegnazione straordinaria nel limite di 385.000 euro per l'anno 2013 in favore del ministero dell'interno andrebbe confermato che la finalizzazione in favore della prefettura non riduca le risorse dovute per gli affitti delle sedi comunali e a supporto del genio civile, con possibili future richieste di finanziamenti aggiuntivi.

Inoltre, atteso che la norma non specifica al comma 1 gli anni in cui gli oneri possono essere sostenuti, andrebbe confermato che il profilo di spendibilità delle risorse coincida con le annualità indicate alla tabella 1.7 della delibera CIPE n. 135 del 2012³.

Articolo 8

(Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo)

Il comma 1 stabilisce che al fine di garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 2 prevede che a tal fine l'Ufficio speciale per la città de L'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sottoscrivono con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e con il Ministero della

³ La citata tabella, in ordine alle spese obbligatorie prevede una assegnazione complessiva di 180 mln di euro così distribuita: 167 mln di euro nell'anno 2013 e 13 mln di euro nell'anno 2014.

difesa, appositi accordi, nel quale sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili.

Il comma 3 prevede che la demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito sono curati dagli Uffici speciali di cui al comma 2 e che i medesimi sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o alle Forze armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. Per le attività che non possono essere svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici, gli Uffici speciali per la ricostruzione procedono ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il comma 4 stabilisce che, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.

Il comma 5 afferma che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Forze armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati.

Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 si provvede, quanto a euro 4.983.000, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e, quanto a euro 6.000.000, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1, voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio".

La RT ribadisce che il dispositivo ai commi da 1 a 5 è volto ad assicurare la prosecuzione, da parte di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, delle attività di rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e di interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego.

Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 4.983.000, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione; quanto a euro 6.000.000, con le risorse programmate

dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio".

Le unità di personale da impiegare verranno determinate sulla base ed entro i limiti di stanziamento di cui al comma 6 prendendo a riferimento un costo *pro capite* di circa 12.000 euro determinato sulla base di una tariffa oraria di lavoro straordinario pari a euro 16 e di una quota mensile di rimborso spese di euro 500.

Al riguardo, sul piano metodologico, va in premessa osservato che il dispositivo predispone un'autorizzazione che si configura come "limite massimo" di spesa, di cui è indicata la relativa copertura degli oneri - per due frazioni distinte - a carico di risorse che sono già previste a legislazione vigente:

- la quota di 4,983 mln di euro, a valere delle risorse giacenti in tesoreria sulla c.s. intestata al Commissario delegato per la ricostruzione e già destinate al versamento ai comuni interessati per il completamento della ricostruzione delle zone terremotate dell'Abruzzo ex articolo 67-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012;
- la quota di 6 mln di euro a carico della contabilità speciale di tesoreria, relativamente alle risorse ivi versate in attuazione della delibera CIPE n. 135 del 2012.

Sul punto, sui profili di quantificazione, va osservato - pur in presenza di un c.d. "tetto massimo" di spesa - che andrebbero anzitutto richiesti elementi e dati idonei a supportare una verifica - sia pure di massima - circa la congruità delle risorse stanziare, rispetto alle finalità previste dalle norme in esame. A tal fine, integrandosi i parametri a valore sommariamente indicati dalla RT, con l'indicazione:

- della platea, per distinti profili professionali, delle unità che si renderanno necessarie;
- del periodo di tempo (giorni/mesi) di cui si stima il fabbisogno per la rimozione delle macerie del sisma.

Sul punto, considerata anche l'espressa possibilità di stipula di convenzioni con l'Amministrazione dell'Interno, ovvero con la Difesa e con la protezione civile - il cui personale è come noto riconducibile a differenti piattaforme contrattuali e *status* normativo - sembrerebbe

perciò necessaria l'indicazione delle fonti di stima utilizzate al fine della quantificazione della retribuzione dello straordinario, in ragione oraria, per i rispettivi comparti dei contingenti di personale che saranno coinvolti, nonché della eventuale presenza di fattori di variabilità della quota di rimborso, spese che la RT indica in misura forfettaria su base mensile e che la legislazione vigente a disciplina del trattamento di missione regola in maniera analitica.

Inoltre, alla luce delle indicazioni di cui all'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità, in merito all'esigenza di conferire piena trasparenza ai profili di quantificazione degli effetti finanziari di nuove norme, già in sede di esame parlamentare, va rilevato, sul piano metodologico, che la stessa legge di contabilità è evidentemente volta all'affermazione del principio per cui lo scrutinio degli effetti finanziari e della regolarità della copertura di nuove norme costituisce momento imprescindibile della decisione legislativa, e debbano perciò di norma sempre essere dettagliatamente illustrati, in sede parlamentare, gli effetti finanziari di nuove norme.

Inoltre, venendo ai profili di copertura, attesa la previsione di cui alla circolare n. 32 del 2010 del Dipartimento della RGS, dal momento che si è in presenza di fattispecie d'oneri associabili a spese di personale, ne andrebbero separatamente evidenziati anche l'ammontare degli effetti indotti, cioè al netto delle componenti fiscali e contributive a carico dei percipienti.

Inoltre, dal momento che la norma pone rinvio a risorse che sono già previste dalla legislazione vigente, andrebbero dettagliatamente illustrate le modalità attraverso cui le stesse si sono rese disponibili (economie) per far fronte ad un nuovo onere.

Sul punto, premesso che per la seconda quota trattasi di risorse riferibili ad uno stanziamento del CIPE, relativamente alle risorse di "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio", va segnalata la circostanza che la prima parte delle spese attinge invece alle giacenze di una contabilità speciale (gestione "fuori" bilancio) intestata agli Uffici speciali per la ricostruzione.

In proposito - a rigore - va rammentato che l'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, laddove sono indicate le legittime modalità di copertura di nuovi oneri, alla lettera *b*), prevede che allorché la copertura si avvalga di risorse che risultino esser già transitate in contabilità speciali di tesoreria, la assegnazione delle stesse alla nuova finalità debba corrispondere alla riduzione della

originaria autorizzazione di spesa: restando, in linea di principio, formalmente preclusa la possibilità di destinare le risorse già giacenti in tesoreria alla copertura di nuovi oneri. Siano pure essi afferenti al medesimo fabbisogno di spesa, come nel caso in esame (sempre emergenza del terremoto in Abruzzo).

A tal fine, andrebbero perciò acquisite innanzitutto conferme circa la effettiva sussistenza delle suddette disponibilità a valere della contabilità speciale e dello stanziamento CIPE, fornendo allo scopo assicurazione che le stesse siano effettivamente libere da impegni già assunti o comunque previsti, nonché in merito alla adeguatezza delle eventuali rimanenti risorse, a far fronte alle spese già previste per il funzionamento dei suddetti Uffici e per le altre finalità già previste a legislazione vigente.

Inoltre, venendo all'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbe confermata la simmetria degli effetti prevedibili in relazione alla nuova finalizzazione delle risorse giacenti in tesoreria con quelli già associabili a legislazione vigente, posto che il comma 4 del richiamato articolo 17 della legge di contabilità prevede che debbano essere dettagliatamente illustrati gli effetti delle nuove norme anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Nel contempo, andrebbe confermato che, relativamente agli adempimenti inerenti alla stipula dei protocolli di intesa o accordi indicati al comma 2 - e le relative procedure di rendicontazione delle spese - le Amministrazioni pubbliche coinvolte possano farvi fronte avvalendosi delle sole risorse umane e materiali già previste a legislazione vigente.

Sul punto, andrebbe altresì valutata l'opportunità dell'inserimento di un'apposita clausola di neutralità.

Il comma 7 prevede che il Ministero della difesa é autorizzato a impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a n. 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Per l'applicazione del presente comma é autorizzata la spesa nel limite di euro 2.200.000.

Il comma 8 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7 si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1, voce "per la gestione dell'ordine pubblico", nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

La RT ribadisce che il comma 7 autorizza il Ministero della difesa ad impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a n. 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754.

Ai relativi oneri, specificati nel prospetto a seguire, nel limite massimo di euro 2.200.000, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 3, comma 1.1, voce "per la gestione dell'ordine pubblico", nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

ONERI DI PERSONALE				
	Numero	Costi Unitari	Costo/Mese	Costo anno 2013
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	235	34,5	€ 4.657,50	€ 1.704.645
Straordinario	135	15,9	€ 32.197,50	€ 386.370
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 36.855,00	€ 2.091.015

Al riguardo, per i profili di quantificazione- in termini analoghi ai precedenti commi 1-5 - va anzitutto osservato che pur in presenza di un c.d. tetto massimo di spesa, andrebbero non di meno richiesti elementi atti a comprovare la congruità dell'onere previsto e, di conseguenza, delle risorse stanziare, integrandosi, a tal fine, i parametri quantitativi e a valore sommariamente indicati dalla RT con l'indicazione dei riferimenti normativi concernenti la determinazione delle componenti rientranti nei costi unitari indicati.

In tal senso, vanno ribadite le prescrizioni di cui all'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità, in merito al previsto obbligo di indicazione nelle RT dei dati e delle fonti adottate nella quantificazione degli effetti finanziari di nuove norme. Inoltre, giusta previsione di cui alla circolare n. 32 del 2010 del Dipartimento della RGS, essendosi in presenza di fattispecie d'oneri chiaramente associabile a spese di personale, ne andrebbe debitamente evidenziato anche l'ammontare degli effetti indotti, al netto delle componenti fiscali e contributive a carico dei percipienti gli emolumenti.

Quanto poi ai profili di copertura andrebbero acquisite conferme in merito alla effettiva sussistenza delle suddette disponibilità a valere della contabilità speciale, e dello stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 135 del 2012, nel senso di fornire assicurazione che le stesse risorse risultino libere da impegni già assunti, nonché in merito alla adeguatezza delle rimanenti risorse a far fronte alle spese già previste per le finalità stabilite dalla legislazione vigente.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>